

Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva

Conclusa a Ginevra il 1° luglio 1949

Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 1999¹

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi l'8 giugno 1949, nella sua trentaduesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Dopo avere deciso che tali proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantanove, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sul diritto sindacale e sul diritto di negoziazione collettiva, 1949:

Art. 1

1. I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d'impiego.
2. Siffatta protezione deve segnatamente essere applicata nel caso di atti aventi lo scopo di:
 - a) subordinare l'impiego di un lavoratore alla condizione che egli non si affili ad un'associazione di lavoratori o cessi di appartenervi;
 - b) licenziare un lavoratore o arrecargli pregiudizio in qualsiasi altro modo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.

Art. 2

1. Le associazioni di lavoratori e di datori di lavoro devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di ingerenza delle une nei confronti delle altre, sia direttamente, sia mediante loro agenti o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.

2. Sono segnatamente parificati agli atti d'ingerenza ai sensi del presente articolo le misure intese a provocare l'istituzione di associazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da un'associazione di datori di lavoro, o a sostenere associazioni di lavoratori mediante mezzi finanziari o altrimenti, al fine di sottoporre tali associazioni al controllo di un datore di lavoro o di un'associazione di datori di lavoro.

Art. 3

Organismi appropriati alle condizioni nazionali devono essere istituiti, se necessario, al fine di assicurare l'osservanza del diritto sindacale definito dagli articoli precedenti.

Art. 4

Misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi tra i datori di lavoro e le associazioni di datori di lavoro da una parte, e le associazioni di lavoratori dall'altra, al fine di disciplinare le condizioni d'impiego.

Art. 5

1. Le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate o alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.

2. Conformemente ai principi di cui all'articolo 19 paragrafo 8 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro², la ratifica di questa Convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente Convenzione.

Art. 6

La presente Convenzione non concerne la situazione dei funzionari pubblici e non può in alcun modo essere interpretata in modo da arrecare pregiudizio ai loro diritti o al loro statuto.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

² RS 0.820.1

Art. 8

1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Membri da parte del Direttore generale.
3. Di conseguenza, essa entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratifica.

Art. 9

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all'articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro³, devono indicare:
 - a) i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate senza modifica;
 - b) i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche;
 - c) i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ragioni dell'inapplicabilità;
 - d) i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori.
2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.
3. Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le riserve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del paragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo.
4. Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.

Art. 10

1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro conformemente all'articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁴ devono indicare se le disposizioni della Convenzione sono applicate nel territorio con o senza modifiche; qualora indicasse che le disposizioni della Convenzione si applicano fatte salve le modifiche, la dichiarazione deve specificare in che cosa consistono dette modifiche.

³ RS 0.820.1

⁴ RS 0.820.1

2. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessati possono rinunciare in tutto o in parte, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.

3. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nei quali la Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di una dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in merito all'applicazione di tale Convenzione.

Art. 11

1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 12

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli sono comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 13

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁵, informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica, dichiarazione e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

⁵ RS 0.120

Art. 14

Scaduto ciascun periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro deve presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e decide se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l'articolo 11, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
- b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l'hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.

Art. 16

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 31 agosto 2023⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Albania	3 giugno	1957	3 giugno	1958
Algeria	19 ottobre	1962	19 ottobre	1963
Angola	4 giugno	1976	4 giugno	1977
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983	2 febbraio	1984
Argentina	24 settembre	1956	24 settembre	1957
Armenia	12 novembre	2003	12 novembre	2004
Australia	28 febbraio	1973	28 febbraio	1974
Isola di Norfolk ^a	15 giugno	1973	15 giugno	1973
Austria	10 novembre	1951	10 novembre	1952
Azerbaigian	19 maggio	1992	19 maggio	1993
Bahamas	25 maggio	1976	25 maggio	1977
Bangladesh	22 giugno	1972	22 giugno	1973
Barbados	8 maggio	1967	8 maggio	1968
Belarus	6 novembre	1956	6 novembre	1957
Belgio	10 dicembre	1953	10 dicembre	1954
Belize	15 dicembre	1983	15 dicembre	1984
Benin	16 maggio	1968	16 maggio	1969
Bolivia	15 novembre	1973	15 novembre	1974
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993	2 giugno	1994
Botswana	22 dicembre	1997	22 dicembre	1998
Brasile	18 novembre	1952	18 novembre	1953
Bulgaria	8 giugno	1959	8 giugno	1960
Burkina Faso	16 aprile	1962	16 aprile	1963
Burundi	10 ottobre	1997	10 ottobre	1998
Cambogia	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Camerun	3 settembre	1962	3 settembre	1963
Canada	14 giugno	2017	14 giugno	2018
Capo Verde	3 aprile	1979	3 aprile	1980
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	8 giugno	1961	8 giugno	1962
Cile	1° febbraio	1999	1° febbraio	2000
Cina				
Hong Kong ^a	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao ^a	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	24 maggio	1966	24 maggio	1967
Colombia	16 novembre	1976	16 novembre	1977
Comore	23 ottobre	1978	23 ottobre	1979
Congo (Brazzaville)	26 novembre	1999	26 novembre	2000

⁶ RU 2001 1360; 2005 5015; 2010 3813; 2015 1019; 2019 1297; 2023 487. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Congo (Kinshasa)	16 giugno	1969	16 giugno	1970
Corea del Sud	20 aprile	2021 A	20 aprile	2022
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Côte d'Ivoire	5 maggio	1961	5 maggio	1962
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	29 aprile	1952	29 aprile	1953
Danimarca	15 agosto	1955	15 agosto	1956
Isole Faerøer ^a	28 settembre	1960	28 settembre	1960
Dominica	28 febbraio	1983	28 febbraio	1984
Dominicana, Repubblica	22 settembre	1953	22 settembre	1954
Ecuador	28 maggio	1959	28 maggio	1960
Egitto	3 luglio	1954	3 luglio	1955
El Salvador	6 settembre	2006	6 settembre	2007
Eritrea	22 febbraio	2000	22 febbraio	2000
Estonia	22 marzo	1994	22 marzo	1995
Eswatini	26 aprile	1978	26 aprile	1979
Etiopia	4 giugno	1963	4 giugno	1964
Figi	19 aprile	1974	19 aprile	1975
Filippine	29 dicembre	1953	29 dicembre	1954
Finlandia	22 dicembre	1951	22 dicembre	1952
Francia	26 ottobre	1951	26 ottobre	1952
Guadalupa ^a	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Guayana francese ^a	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Martinica ^a	27 aprile	1955	27 aprile	1955
Nuova Caledonia ^a	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese ^a	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione ^a	27 aprile	1955	27 aprile	1955
St. Pierre e Miquelon ^a	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Territori Australi e Antartici Francesi ^a	13 marzo	1990	13 marzo	1990
Gabon	29 maggio	1961	29 maggio	1962
Gambia	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia	22 giugno	1993	22 giugno	1994
Germania	8 giugno	1956	8 giugno	1957
Ghana	2 luglio	1959	2 luglio	1960
Giamaica	26 dicembre	1962	26 dicembre	1963
Giappone	20 ottobre	1953	20 ottobre	1954
Gibuti	3 agosto	1978	3 agosto	1979
Giordania	12 dicembre	1968	12 dicembre	1969
Grecia	30 marzo	1962	30 marzo	1963
Grenada	9 luglio	1979	9 luglio	1980
Guatemala	13 febbraio	1952	13 febbraio	1953
Guinea	26 marzo	1959	26 marzo	1960

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Guinea equatoriale	13 agosto	2001	13 agosto	2002
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1978
Guyana	8 giugno	1966	8 giugno	1967
Haiti	12 aprile	1957	12 aprile	1958
Honduras	27 giugno	1956	27 giugno	1957
Indonesia	15 luglio	1957	15 luglio	1958
Iraq	27 novembre	1962	27 novembre	1963
Irlanda	4 giugno	1955	4 giugno	1956
Islanda	15 luglio	1952	15 luglio	1953
Israele	28 gennaio	1957	28 gennaio	1958
Italia	13 maggio	1958	13 maggio	1959
Kazakistan	18 maggio	2001	18 gennaio	2002
Kenya	13 gennaio	1964	13 gennaio	1965
Kirghizistan	31 marzo	1992	31 marzo	1993
Kiribati	3 febbraio	2000	3 febbraio	2001
Kuwait	9 agosto	2007	9 agosto	2008
Lesotho	31 ottobre	1966	31 ottobre	1967
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Liberia	25 maggio	1962	25 maggio	1963
Libia	20 giugno	1962	20 giugno	1963
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	3 marzo	1958	3 marzo	1959
Macedonia del Nord	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	3 giugno	1998	3 giugno	1999
Malawi	22 marzo	1965	22 marzo	1966
Malaysia	5 giugno	1961	5 giugno	1962
Maldivi	4 gennaio	2013	4 gennaio	2014
Mali	2 marzo	1964	2 marzo	1965
Malta	4 gennaio	1965	4 gennaio	1966
Marocco	20 maggio	1957	20 maggio	1958
Mauritania	3 dicembre	2001	3 dicembre	2002
Maurizio	2 dicembre	1969	2 dicembre	1970
Messico	23 novembre	2018	23 novembre	2019
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Mongolia	3 giugno	1969	3 giugno	1970
Montenegro	3 giugno	2006 A	3 giugno	2006
Mozambico	23 dicembre	1996	23 dicembre	1997
Namibia	3 gennaio	1995	3 gennaio	1996
Nepal	11 novembre	1996	11 novembre	1997
Nicaragua	31 ottobre	1967	31 ottobre	1968
Niger	23 marzo	1962	23 marzo	1963
Nigeria	17 ottobre	1960	17 ottobre	1961

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Norvegia	17 febbraio	1955	17 febbraio	1956
Nuova Zelanda	9 giugno	2003	9 giugno	2004
Paesi Bassi	22 dicembre	1993	22 dicembre	1994
Pakistan	26 maggio	1952	26 maggio	1953
Panama	16 maggio	1966	16 maggio	1967
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976	1° maggio	1977
Paraguay	21 marzo	1966	21 marzo	1967
Perù	13 marzo	1964	13 marzo	1965
Polonia	25 febbraio	1957	25 febbraio	1958
Portogallo	1° luglio	1964	1° luglio	1965
Regno Unito	30 giugno	1950	18 luglio	1951
Anguilla ^a	4 febbraio	1963	4 febbraio	1963
Bermuda ^a	15 gennaio	1963	15 gennaio	1963
Falkland, Isole ^a	18 febbraio	1963	18 febbraio	1963
Gibilterra ^a	19 giugno	1958	19 giugno	1958
Guernsey ^a	30 giugno	1950	30 giugno	1950
Isola di Man ^a	30 giugno	1950	30 giugno	1950
Jersey ^a	30 giugno	1950	30 giugno	1950
Montserrat ^a	26 novembre	1962	26 novembre	1962
Sant'Elena ^a	17 giugno	1966	17 giugno	1966
Vergini britanniche, Isole ^a	12 giugno	1964	12 giugno	1964
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1965
Romania	26 novembre	1958	26 novembre	1959
Ruanda	8 novembre	1988	8 novembre	1989
Russia	10 agosto	1956	10 agosto	1957
Saint Kitts e Nevis	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Saint Lucia	14 maggio	1980	14 maggio	1981
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	31 maggio	1995
Salomone, Isole	13 aprile	2012	13 aprile	2013
Samoa	30 giugno	2008	30 giugno	2009
San Marino	19 dicembre	1986	19 dicembre	1987
São Tomé e Príncipe	17 giugno	1992	17 giugno	1993
Seicelle	4 ottobre	1999	4 ottobre	2000
Senegal	28 luglio	1961	28 luglio	1962
Serbia	24 novembre	2000 S	23 luglio	1959
Sierra Leone	13 giugno	1961	13 giugno	1962
Singapore	25 ottobre	1965	25 ottobre	1966
Siria	7 giugno	1957	7 giugno	1958
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia	20 marzo	2014	20 marzo	2015
Spagna	20 aprile	1977	20 aprile	1978
Sri Lanka	13 dicembre	1972	13 dicembre	1973

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Sudafrica	19 febbraio	1996	19 febbraio	1997
Sudan	18 giugno	1957	18 giugno	1958
Sudan del Sud	29 aprile	2012	29 aprile	2012
Suriname	5 giugno	1996	5 giugno	1997
Svezia	18 luglio	1950	18 luglio	1951
Svizzera	17 agosto	1999	17 agosto	2000
Tagikistan	26 novembre	1993	26 novembre	1994
Tanzania	30 gennaio	1962	30 gennaio	1963
Timor-Leste	16 giugno	2009	16 giugno	2010
Togo	8 novembre	1983	8 novembre	1984
Trinidad e Tobago	24 maggio	1963	24 maggio	1964
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1958
Turchia	23 gennaio	1952	23 gennaio	1953
Turkmenistan	15 maggio	1997	15 maggio	1998
Ucraina	14 settembre	1956	14 settembre	1957
Uganda	4 giugno	1963	4 giugno	1964
Ungheria	6 giugno	1957	6 giugno	1958
Uruguay	18 marzo	1954	18 marzo	1955
Uzbekistan	13 luglio	1992	13 luglio	1993
Vanuatu	28 agosto	2006	28 agosto	2007
Venezuela	19 dicembre	1968	19 dicembre	1969
Vietnam	5 luglio	2019	5 luglio	2020
Yemen	14 aprile	1969	14 aprile	1970
Zambia	2 settembre	1996	2 settembre	1997
Zimbabwe	27 agosto	1998	27 agosto	1999

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.

^a Applicazione senza modifiche.